



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata legge n. 30/91 che prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione ministeriale, da associazioni nazionali allevatori di specie o di razza in possesso di personalità giuridica e dei requisiti stabiliti dallo stesso Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 13 febbraio 2014 n.1622, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014, fgl.1075, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il decreto ministeriale n.22841 del 6 settembre 2002 con il quale è stato approvato il testo attualmente in vigore dell’Albo degli esperti della specie suina;

VISTI i decreti ministeriali n.24089 del 18 dicembre 2006 e n. 24783 del 19 dicembre 2007 con i quali è stato approvato il testo attualmente in vigore delle “Norme per le mostre del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”;

VISTO il decreto ministeriale n.16940 del 23 luglio 2010 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina, successivamente modificato o integrato con i decreti ministeriali n.23406 del 2 settembre 2003, n. 23113 del 28 luglio 2005, n. 21664 dell’8 giugno 2006, n.24089 del 18 dicembre 2006, n. 6485 del 30 maggio 2007, n. 24758 del 19 dicembre 2007, n. 127 del 7 gennaio 2009 e n. 11253 del 13 giugno 2013;

VISTA la nota n.1471 dell’11 maggio 2015 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Suini, che gestisce il libro genealogico della specie suina, ha chiesto l’approvazione di nuove modifiche ed integrazioni del disciplinare del libro genealogico e registro anagrafico della specie suina, sulla base del conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico riunitasi nella seduta del 26 marzo 2015;

CONSIDERATO che le suddette proposte di modifica e integrazioni del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina, sono meritevoli di essere accolte;



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

CONSIDERATO che tra le modifiche proposte del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina non è più previsto la figura dell'esperto del libro genealogico ed è prevista la soppressione delle Mostre e Concorsi del libro genealogico;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell'approvazione del disciplinare dell'Albo degli esperti della specie suina e delle "Norme per le mostre del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina" per i motivi precedentemente esposti;

DECRETA:

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina, costituito da 35 articoli, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Articolo 2 – Il disciplinare dell'Albo degli esperti del libro genealogico della specie suina, approvato con decreto ministeriale n.22841 del 6 settembre 2002, è abrogato.

Articolo 3 – Il disciplinare delle "Norme per le mostre del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina", approvato i decreti ministeriali n.24089 del 18 dicembre 2006 e n. 24783 del 19 dicembre 2007, è abrogato.

Roma, **15 GIU. 2015**

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)**

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE SUINA

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991 n.30 e dell'art 1 della Legge 3 agosto 1999 n. 280, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 2031 del 23 dicembre 1962, gestisce il libro genealogico e il registro anagrafico della specie suina sulla base del presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

Art. 2

1. Il libro genealogico della specie suina rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze suine ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, con particolare riguardo alla valutazione genetica dei riproduttori, l'attività di selezione delle singole razze, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Il libro genealogico è distinto in singole divisioni per le razze Large White italiana, Landrace italiana, Duroc italiana e Pietrain. Previa delibera della Commissione tecnica centrale, di cui al successivo art. 5, potranno essere istituite nuove divisioni del libro genealogico per altre razze o soppresse quelle già esistenti.

Art. 3

1. Il registro anagrafico della specie suina rappresenta lo strumento per la conservazione delle razze suine non sottoposte ad un piano nazionale di selezione.
2. Il registro anagrafico si distingue in: a) registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia, b) registro dei tipi genetici autoctoni.
3. Il registro delle razze estere a limitata diffusione conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di incrocio o per il loro impiego in eventuali futuri programmi nazionali di miglioramento genetico. Esso è composto da divisioni distinte per le razze Landrace Belga, Spot e Hampshire.
4. Il registro dei tipi genetici autoctoni conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle razze con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica e promuovendone, al contempo, la valorizzazione economica. Esso è composto da divisioni distinte per le razze Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Apulo-Calabrese, Sarda.
5. Se esistenti, eventuali denominazioni alternative o locali delle razze sono riportate in un elenco approvato dalla Commissione tecnica centrale.

Art. 4

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico l'ANAS provvede con:

- a) La Commissione tecnica centrale (CTC);
- b) L'Ufficio centrale (UC);
- c) Gli Uffici periferici;

Art. 5

1. La CTC determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze suine iscritte al libro genealogico e per il mantenimento delle razze suine iscritte al registro anagrafico; predispone inoltre le norme tecniche di cui al successivo art. 32 ed eventuali modifiche del presente disciplinare.
2. Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili al miglioramento o al mantenimento delle popolazioni suine interessate alle attività del libro genealogico o del registro anagrafico.
3. Provvede alla predisposizione delle direttive e delle norme tecniche per l'attuazione delle prove genetiche in stazione e delle valutazioni morfo-funzionali.
4. Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
5. Della CTC fanno parte:
 - 2 funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
 - 3 funzionari esperti in zootecnia rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e speciale facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e l'Italia meridionale ed insulare. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati regionali per l'agricoltura.
 - 1 funzionario del Ministero della salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero.
 - 3 esperti in zootecnia, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ANAS.
 - 5 rappresentanti degli allevatori, nominati dall' ANAS .
 - Il Presidente dell' ANAS o suo delegato.
 - Un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori, nominato dalla stessa tra i tecnici addetti all'attività dei controlli funzionali.
6. Il Direttore dell' ANAS partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario.
7. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente.
8. I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere confermati, tranne i rappresentanti degli allevatori, che possono essere riconfermati una sola volta.
9. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
10. Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso.
11. La riunione di insediamento viene convocata dal Direttore dell' ANAS.

12. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
13. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
15. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 6

1. L'UC provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del libro genealogico e del registro anagrafico;
 - b) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici, degli allevamenti e dei centri genetici, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare;
 - c) alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i suini iscritti, rilevati e forniti dai centri genetici e dagli Uffici periferici;
 - d) alla predisposizione ed emissione dei certificati genealogici richiesti dagli allevatori iscritti per il tramite degli Uffici periferici;
 - e) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico e il registro anagrafico.
2. Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del libro genealogico, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANAS.

Art. 7

1. Gli Uffici periferici provvedono:
 - a) ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico e del registro anagrafico previste dal presente disciplinare;
 - b) a raccogliere presso gli allevamenti iscritti le informazioni di Libro genealogico e di registro anagrafico di cui al successivo art. 23;
 - c) a trasmettere nei tempi indicati dall'UC i dati di cui all'art. 23 del presente disciplinare;
 - d) a segnalare all'UC gli allevamenti che richiedono l'iscrizione all'albo allevamenti di cui ai successivi art. 9 e 10.
2. Le associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, ed aderenti all'ANAS, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici periferici del Libro genealogico e del Registro anagrafico e assumono le responsabilità relative.
3. L'UC può provvedere direttamente, in via temporanea, alle sopraelencate attività nelle province nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
4. L'ANAS potrà unificare, qualora le condizioni dell'allevamento o l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano, in un solo ufficio le attività di due o più Uffici periferici.
5. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Libro genealogico e del Registro anagrafico, delle relative Norme tecniche nonché delle delibere della Commissione Tecnica Centrale, per quanto di competenza degli Uffici periferici, è il Direttore dell'Associazione allevatori di primo grado che tiene l'Ufficio periferico medesimo.

6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico e del registro anagrafico negli Uffici periferici è svolta dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province autonome medesime.

CAPITOLO II

AMMISSIONE ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO E AL REGISTRO ANAGRAFICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

1. L'ammissione al libro genealogico o al registro anagrafico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per territorio. Possono essere ammessi al libro genealogico o al registro anagrafico, e iscritti all'albo allevamenti di cui ai successivi 9 e 10, gli allevamenti in cui si pratici la riproduzione e che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal libro genealogico, oppure l'attività prevista dal registro anagrafico;
 - b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal libro genealogico o dal registro anagrafico;
 - c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente al precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico.
3. L'allevatore, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevamenti che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal libro genealogico o dal registro anagrafico, nonché di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. L'UC procede altresì alla radiazione di quei riproduttori che trasmettano difetti di conformazione o siano portatori di geni letali o sub-letali.

Art. 9

1. Il libro genealogico si articola in:
 - a) albo allevamenti, nel quale sono iscritti gli allevamenti ammessi;
 - b) sezione allievi, nella quale sono iscritti i suinetti di cui al successivo art. 16;
 - c) sezione verri, nella quale sono iscritti i verri di cui al successivo art. 11;
 - d) sezione scrofe, nella quale sono iscritte le scrofe di cui al successivo art. 13.
 - e) sezione riproduttori esteri, nella quale sono iscritti i soggetti di cui al successivo art. 15.

Art. 10

1. Il Registro anagrafico si articola in:
 - a) albo allevamenti, nel quale sono iscritti gli allevamenti ammessi;
 - b) sezione allievi, nella quale sono iscritti i suinetti di cui al successivo art. 17;
 - c) sezione verri, nella quale sono iscritti i verri di cui al successivo art. 12;

d) sezione scrofe, nella quale sono iscritte le scrofe di cui al successivo art. 14.

Art. 11

2. La sezione verri del libro genealogico è composta da tre sottosezioni:

- a) Verri per l'inseminazione naturale
- b) Verri per l'inseminazione artificiale
- c) Verri per l'inseminazione artificiale diffusione

3. Alla sezione verri per l'inseminazione naturale di cui alla lettera a) sono iscritti i maschi appartenenti ad allevamenti iscritti, che abbiano raggiunto gli 8 mesi di età, in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche e provenienti dalla sezione allievi, i maschi candidati ed i loro fratelli pieni coetanei provenienti dalla sezione esteri che abbiano superato con esito positivo la valutazione genetica nei modi previsti dalla CTC e resi operativi dall'UC nonché, limitatamente alla razza Pietrain, i maschi provenienti da Libri genealogici ufficiali riconosciuti.
4. La sezione Verri per l'inseminazione artificiale di cui alla lettera b) è attiva solo per le razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana linea alta salumeria di cui al successivo art. 19.
5. Alla sezione verri per l'inseminazione artificiale di cui alla lettera b) sono iscritti, dopo aver superato la valutazione genetica raggiungendo i requisiti prescritti dal Disciplinare delle prove in Stazione, i maschi appartenenti ad allevamenti iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche, provenienti dalla sezione allievi ovvero dalla sezione esteri.
6. Alla sezione verri per l'inseminazione artificiale diffusione di cui alla lettera c) sono iscritti, dopo aver superato la valutazione genetica raggiungendo i requisiti prescritti dal Disciplinare delle prove in Stazione, i maschi ed i loro fratelli pieni appartenenti ad allevamenti iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche, provenienti dalla sezione allievi ovvero, dalla sezione esteri.
7. I verri iscritti alla sottosezione per l'inseminazione artificiale diffusione delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana linea alta salumeria di cui al successivo art. 19 sono specificamente destinati alla produzione di suini da ingrasso, ed i figli di tali verri non possono in alcun caso essere iscritti al libro genealogico.

Art. 12

1. Alla sezione verri del registro anagrafico sono iscritti i maschi, appartenenti ad allevamenti iscritti, figli di entrambi i genitori iscritti, che abbiano raggiunto gli 8 mesi di età e siano in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche.
2. Per i tipi genetici autoctoni per i quali sia attiva la sottosezione "supplementare" della sezione scrofe di cui all'art. 14, l'UC, su conforme parere della CTC, può consentire l'iscrizione di verri con uno o entrambi i genitori sconosciuti.
3. Limitatamente al registro delle razze estere a limitata diffusione, è ammessa la provenienza da libri genealogici ufficiali di Paesi UE e da libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti.

Art. 13

1. La sezione scrofe del libro genealogico è composta da tre sottosezioni:

- supplementare;
 - ordinario;
 - madri di verro.
2. Alla sottosezione "supplementare" accedono scrofe appartenenti agli allevamenti iscritti, figlie di genitori sconosciuti, previo accertamento da parte dell'UC: dell'appartenenza alla razza, del possesso dei requisiti produttivi e morfologici per la razza di appartenenza e di quelli di particolare pregio, così come indicato dalle norme tecniche.
 3. Alla sottosezione "ordinario", accedono scrofe appartenenti ad allevamenti iscritti, provenienti dalla sezione allievi, e in possesso dei requisiti produttivi e morfologici indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.
 4. Alla sottosezione "madri di verro" accedono scrofe appartenenti ad allevamenti iscritti, provenienti dalla sezione allievi ovvero, limitatamente alla razza Pietrain, provenienti da libri genealogici ufficiali di Paesi UE e da libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti, con due generazioni note di ascendenti, non sorelle piene coetanee o più giovani di soggetti negativi al controllo genetico in stazione e non figlie di soggetti negativi al controllo genetico in stazione. Le scrofe inoltre devono avere i requisiti produttivi e morfologici indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.
 5. Alla sezione scrofe, sottosezione "madri di verro" accedono altresì le femmine delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana sorelle piene coetanee dei maschi candidati provenienti dalla sezione esteri che abbiano superato con esito positivo la valutazione genetica nei modi previsti dalla CTC e resi operativi dall'UC.

Art. 14

1. La sezione scrofe del Registro anagrafico è composta da due sottosezioni:
 - supplementare
 - ordinario
2. Alla sottosezione "supplementare" accedono scrofe appartenenti agli allevamenti iscritti, figlie di uno o entrambi i genitori sconosciuti, previo accertamento da parte dell'UC dell'appartenenza alla razza e del possesso dei requisiti produttivi e morfologici così come indicato nelle "Norme Tecniche" per la razza di appartenenza.
3. L'UC, su conforme parere della CTC, può sopprimere la sottosezione supplementare per uno o più tipi genetici autoctoni.
4. Alla sottosezione "ordinario" accedono scrofe appartenenti ad allevamenti iscritti, provenienti dalla sezione allievi o, limitatamente al registro delle razze estere a limitata diffusione, provenienti da libri genealogici ufficiali di Paesi UE e da libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti, e in possesso dei requisiti morfologici indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

Art. 15

1. Alla sezione riproduttori esteri del Libro genealogico accedono:

- soggetti delle razze Large White, Landrace e Duroc, appartenenti ad allevamenti iscritti e provenienti da libri genealogici ufficiali di Paesi UE e da libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti;
 - femmine nate in Italia, appartenenti ad allevamenti iscritti, figlie di uno o entrambi i genitori iscritti alla sezione riproduttori esteri.
2. L'iscrizione alla sezione riproduttori esteri di femmine nate in Italia da madre importata gravida e appartenente alle razze Large White, Landrace o Duroc è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di avvenuta fecondazione, nonché della copia del certificato genealogico del padre, rilasciati dal libro genealogico ufficialmente riconosciuto e dal quale la scrofa proviene.

Art. 16

1. Alla sezione allievi del Libro genealogico possono essere iscritti i suinetti, appartenenti ad allevamenti iscritti, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a) per le femmine: siano nate da genitori iscritti alla sezione scrofe di cui all'art. 13 e alle sezioni verri per l'inseminazione naturale e verri per l'inseminazione artificiale della sezione verri di cui all'art. 11;
 - b) per i maschi: siano figli di scrofe iscritte alla sottosezione madri di verro della sezione scrofe di cui all'art. 13 e di verri iscritti alle sezioni verri per l'inseminazione naturale e verri per l'inseminazione artificiale della sezione verri di cui all'art. 11;
 - c) l'inseminazione della madre sia stata registrata nel modo e nei termini prescritti;
 - d) la nascita sia stata denunciata ed i suinetti siano stati marcati nel modo e nei termini prescritti.
 - e) limitatamente alla razza Pietrain: siano provenienti da libri genealogici ufficiali di Paesi UE e da libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti..
2. L'iscrizione alla sezione allievi di suinetti nati in Italia da madre importata gravida e appartenente alla razza Pietrain è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di avvenuta fecondazione, nonché della copia del certificato genealogico del padre, rilasciati dal libro genealogico ufficialmente riconosciuto e dal quale la scrofa proviene.
3. I suinetti di entrambi i sessi, figli di verri iscritti alla sottosezione per l'inseminazione artificiale diffusione delle razze Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana linea alta salumeria di cui al successivo art. 18, non possono essere iscritti alla sezione allievi.

Art. 17

1. Alla sezione allievi del registro anagrafico possono essere iscritti i suinetti, appartenenti ad allevamenti iscritti, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a) siano nati da genitori iscritti alla sezione scrofe di cui all'art. 14 e alla sezione verri di cui all'art. 12;
 - b) la nascita sia stata denunciata ed i suinetti siano stati marcati nel modo e nei termini prescritti.
2. Limitatamente al registro delle razze estere a limitata diffusione, alla sezione allievi possono essere iscritti soggetti provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti e in possesso dei requisiti morfologici indicati dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.
3. L'iscrizione alla sezione allievi di suinetti nati in Italia da madre importata gravida e appartenente alle razze Landrace Belga, Hampshire o Spot è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di avvenuta fecondazione, nonché della copia del certificato genealogico

del padre, rilasciati dal libro genealogico ufficialmente riconosciuto dal libro genealogico italiano e dal quale la scrofa proviene.

Art. 18

1. La verifica morfo-funzionale dei verri iscritti alla sottosezione per l'inseminazione artificiale della sezione verri di cui all'art. 11, è fatta dall'UC.

CAPITOLO III FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE O SALVAGUARDIA, CRITERI E STRUMENTI DELLA SELEZIONE, INFORMAZIONI DI LIBRO GENEALOGICO E DI REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 19

1. Finalità del libro genealogico per le diverse razze:

a) Razze Large White italiana e Landrace italiana

- La selezione dei suini delle razze Large White italiana e Landrace italiana si propone di mantenere la tradizionale copertura adiposa della carcassa e la qualità della carne per la trasformazione in prodotti tipici stagionati a base di carne suina, come previsto dai Disciplinari dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele.
- In secondo luogo la selezione si propone di migliorare i caratteri riproduttivi, con particolare riferimento alla prolificità ed all'attitudine materna.
- Infine, compatibilmente con le finalità sopra enunciate, la selezione mira ad aumentare la produzione economica di tagli carnosì e l'adattabilità dei suini alle condizioni di allevamento intensivo.

b) Razza Duroc italiana

- La razza Duroc italiana è sottoposta a due diversi indirizzi selettivi:
 - a) Duroc italiana linea alta salumeria
 - b) Duroc italiana linea alta resa
- La linea Duroc italiana linea alta salumeria si propone di contenere i depositi adiposi tra i fasci muscolari della coscia e di mantenere la tradizionale copertura adiposa della carcassa e la qualità della carne ai fini della trasformazione in prodotti tipici stagionati a base di carne suina, come previsto dai Disciplinari dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele.
- Inoltre, compatibilmente con le finalità sopra enunciate, la selezione mira ad aumentare la produzione economica di tagli carnosì e l'adattabilità dei suini alle condizioni di allevamento intensivo.
- La linea Duroc italiana alta resa deriva dalla selezione per alta salumeria ma pone particolare attenzione ai caratteri di economia ed efficienza di allevamento.

c) Razza Pietrain

- La selezione dei suini della razza Pietrain si propone di aumentare la produzione economica di tagli magri specificamente destinati al consumo fresco ovvero alla trasformazione cotta. Inoltre, la selezione punta alla completa eradicazione dalla popolazione iscritta del gene responsabile dell'ipertermia maligna.

Art. 20

1. Finalità del registro anagrafico per le diverse razze:

a) **Registro dei tipi genetici autoctoni (Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Apulo-Calabrese, Sarda)**

- La conservazione o salvaguardia dei suini delle suddette razze si persegue mediante il consolidamento delle caratteristiche di rusticità anche attraverso il contenimento della consanguineità, nonché il miglioramento delle prestazioni produttive e riproduttive in condizioni di allevamento brado e semibrado mediante l'aumento delle capacità di sfruttamento delle risorse alimentari disponibili nelle aree marginali.

b) **Registro delle Razze estere a limitata diffusione in Italia (Landrace belga, Hampshire e Spot)**

- La conservazione dei suini delle razze Landrace belga, Hampshire e Spot si propone il mantenimento dei caratteri di razza in purezza.

Art. 21

Criteria della selezione delle razze del libro genealogico.

1. Le finalità della selezione di cui al precedente art. 19 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

a) **Caratteri qualitativi:**

- Spessore del lardo sottocutaneo;
- Calo di peso delle cosce durante la prima salagione;
- Presenza ed estensione dei depositi adiposi intermuscolari.

b) **Caratteri quantitativi:**

- Consumo degli alimenti;
- Peso vivo;
- Peso dei tagli ottenuti dal sezionamento della carcassa.

c) **Caratteri riproduttivi:**

- Numero dei nati vivi;
- Numero di mammelle.

d) **Genotipi:**

- Rilevazione di genotipi ad effetto noto di particolare interesse.

Art. 22

Strumenti della selezione delle razze del libro genealogico

1. Gli strumenti della selezione sono:

- i dati raccolti in allevamento;
- i dati raccolti nei centri genetici;
- i risultati degli esami di laboratorio;
- gli indici selettivi derivati dall'elaborazione dei dati citati;
- la diffusione del germoplasma selezionato.

Art. 23

Informazioni di libro genealogico e di registro anagrafico

1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta presso gli allevamenti iscritti delle informazioni relative a:

- le inseminazioni;
- gli aborti;
- il numero dei nati vivi;
- il numero dei nati morti;

- il numero dei suinetti svezzati;
 - il numero di mammelle per ogni suinetto iscritto;
 - la morte, l'acquisto e la vendita dei soggetti iscritti;
 - altre eventuali informazioni previste dall'UC.
2. Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dal tatuaggio di libro genealogico o dall'identificativo del registro anagrafico del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'allevatore presso il quale il soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.

CAPITOLO IV

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO E AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 24

1. L'identificazione ufficiale dei suini è effettuata mediante marcatura auricolare secondo norme predisposte dall'UC su conforme parere della CTC.

CAPITOLO V

DOCUMENTI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 25

1. Per il funzionamento del libro genealogico e del registro anagrafico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
- a) elenco allievi del libro genealogico, elenco allievi del registro anagrafico;
 - b) elenco scrofe del libro genealogico, elenco scrofe del registro anagrafico;
 - c) elenco verri del libro genealogico, elenco verri del registro anagrafico;
 - d) albo allevamenti del libro genealogico, albo allevamenti del registro anagrafico;
 - e) certificato genealogico riproduttori iscritti al libro genealogico; certificato genealogico riproduttori iscritti al registro anagrafico;
2. I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) 4), sono compilati dall'UC che ne trasmette periodicamente, anche per via telematica, copia aggiornata agli Uffici periferici.
3. Il certificato di cui al punto 5) è rilasciato dall'UC e fornito, su richiesta, agli allevatori per il tramite degli Uffici periferici.
4. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "*duplicato*".

Art. 26

1. L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo di cui agli art. 9 e 10, e alle caratteristiche

anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei suini iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico e del Registro anagrafico.

CAPITOLO VI PROVE GENETICHE

Art. 27

1. Alla valutazione genetica dei riproduttori del libro genealogico provvede l'ANAS secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare.

CAPITOLO VII OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL LIBRO GENEALOGICO E/O AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 28

1. L'allevatore aderente al libro genealogico e/o al registro anagrafico si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro e/o registro;
 - b) a concorrere con le quote stabilite dalla competente associazione allevatori pena, in caso di morosità, la sospensione dal libro e/o registro;
 - c) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri;
 - d) a mantenere i suini allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
 - e) a fornire agli organi competenti del libro genealogico e del registro anagrafico qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento;
 - f) a consentire all'Associazione Nazionale Allevatori Suini l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico della specie suina, nell'ambito delle loro rispettive finalità, a fini di ricerca, indagine e certificazione.
 - g) a rispettare i termini prescritti dall'Ufficio centrale per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati del Libro genealogico e del Registro anagrafico.

Art. 29

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:
 - a) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
 - b) ammonimento;
 - c) sospensione temporanea dal libro genealogico e/o dal registro anagrafico;
 - d) radiazione dal libro genealogico e/o dal registro anagrafico;
 - e) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC su proposta o parere dell'Ufficio periferico competente.

CAPITOLO VIII
FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 30

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - d) contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - e) altre eventuali entrate.

CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico e del registro anagrafico, contraddistinti dal marchio depositato dalla ANAS, hanno valore ufficiale e legale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 32

1. Le norme tecniche che stabiliscono i requisiti produttivi e morfologici per ciascuna razza, disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico e al registro anagrafico ed il funzionamento dei riproduttori negli allevamenti del libro e del registro stessi ed in inseminazione artificiale, saranno emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e su approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAS, previo conforme parere della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Art. 33

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'ANAS, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

